

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1264 DEL 31/07/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA C.O.I.R.A.G. ETS, SEDE DI PADOVA, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PER SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 7 "PEDEMONTANA"

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1317/26

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che, con nota al prot. n. 64297 del 09/07/2026, è pervenuta a questa Azienda la richiesta di rinnovo della convenzione da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. ETS, con sede a Padova, per lo svolgimento di tirocini di specializzandi loro iscritti presso le strutture dell'A.ULSS 7;

Preso atto che la Scuola indicava il nominativo dello specializzando interessato a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, e individuando quale area di interesse l'UOS Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Bassano del Grappa;

Dato atto che la richiesta di tirocinio è stata accolta con parere favorevole sia dal dott. Magnavita, Direttore dell'UOC Psichiatria 1, che dalla dott.ssa Maschio dell'UOS Centro di Salute Mentale 1, agli atti;

Considerato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda;

Preso atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione;

Visto il Regolamento per la frequenza a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1599 del 02/12/2020;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di rinnovare la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. ETS, con sede a Padova, nel testo allegato alla presente proposta, di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "C.O.I.R.A.G." ETS, con sede a Padova, la convenzione, allegata al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la Scuola copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la

Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;

4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



CONVENZIONE per TIROCINI di Specializzandi in Psicoterapia

Fra

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della COIRAG ETS
(Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi)
con sede legale in *Via Plinio, 63 – 20129 Milano*
rappresentata dal Presidente dell'Associazione COIRAG ETS
Dott.ssa Silvana Koen nata a Buenos Aires (Argentina) il 05/08/1952
[COD. 4 MIUR]

e

L'Azienda ULSS7 "Pedemontana" P.IVA e C.F 00913430245

Sede legale
Via dei Lotti,40 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Sito Internet
www.aulss7.veneto.it

Rappresentata dal Direttore Generale dott. Giovanni Carretta

nato a Padova il 11/11/1970

Premesso:

- che la COIRAG ETS, con sede legale in Via Plinio, 63 – 20129 Milano, fondata nel 1982 è una CONFEDERAZIONE DI ORGANIZZAZIONI ITALIANE PER LA RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI" (C.F. 97017820586) iscritta dal 06.10.2022 nella sezione "g - Altri enti del Terzo settore" di cui all'articolo 46 comma 1 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, ai sensi dell'articolo 47 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106 da parte dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di Regione Lombardia
- che a norma dell'art.2.4 e successivi del proprio Statuto la C.O.I.R.A.G. promuove una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- che con decreto 31/12/93, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 21, parte prima, del 27/01/94, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha dichiarato, per i fini di cui all'art.3 della legge

18/02/89, n°56, la Scuola di Psicoterapia della COIRAG ETS idonea ad attivare corsi di specializzazione quadriennali in Psicoterapia presso le proprie Sedi

- che ai sensi dell'art.3 della legge n°56 del 18/02/89, il titolo rilasciato dalle Scuole di Psicoterapia riconosciute dal M.U.R.S.T. è valido per l'ammissione agli elenchi degli psicoterapeuti abilitati presso gli Ordini dei Medici e degli Psicologi;

- che gli specializzandi della Scuole di Specializzazione in Psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio quadriennale, per almeno 100 ore annue, presso Enti Pubblici o Privati accreditati;

- che il Servizio è un Ente dove si svolge attività psicoterapeutica e psicologico-clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) e che sono presenti operatori (psicologi-psicoterapeuti o medici-psicoterapeuti) che svolgono dette attività, con la funzione di tutor per gli specializzandi in psicoterapia.

- che, se trattasi di struttura privata, la stessa è accreditata/convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale o altri Enti pubblici (Comuni, Municipi, Province, Istituti penitenziari)

Si conviene e si stipula:

Articolo 1

L'Ente convenzionato, ai sensi della legge 56/89 relativa alle Scuole di formazione in Psicoterapia, consente agli psicologi o medici specializzandi in psicoterapia della Scuola COIRAG ETS, in numero massimo di 8..... allievi, un percorso formativo di tirocinio in psicoterapia per **150** ore annue, sotto la responsabilità e con l'ausilio di un tutor psicoterapeuta psicologo o medico, nominato dal Dirigente della struttura. Nell'ambito della disponibilità di posti e risorse si riserva alla struttura ospitante la facoltà di attivare tirocini specifici e/o progetti formativi ad hoc.

Articolo 2

Gli specializzandi svolgono il tirocinio negli orari di servizio presso i servizi e le unità operative, previa opportuna e insindacabile determinazione del Dirigente Responsabile.

Articolo 3

La Scuola garantisce, per quanto di sua competenza, una adeguata supervisione alle attività di tirocinio dei propri specializzandi;

Articolo 4

La COIRAG ETS si impegna a consentire la partecipazione gratuita ai tutors degli allievi tirocinanti alle attività scientifiche e culturali organizzate dall'Associazione nel territorio della Sede della Scuola. Sarà cura della Direzione della Sede inviare alla Struttura, all'inizio dell'Anno Accademico, la programmazione delle attività per le quali è prevista la partecipazione dei tutors. Alcune di queste attività sono espressamente rivolte a professionisti psicoterapeuti impegnati in ambito istituzionale e vengono definite di anno in anno anche sulla base delle esigenze formative specifiche comunicate dai tutors dei tirocinanti della Scuola all'Associazione.

L'Associazione COIRAG ETS, verificata di anno in anno la disponibilità dei colleghi della propria rete professionale nazionale (si veda www.coirag.org) può concordare con la Struttura eventuali cicli di Supervisione d'equipe inerenti le aree cliniche in cui opera la Struttura ospitante.

La COIRAG ETS si impegna altresì a rilasciare ai tutors della Struttura documentazione utile ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ECM, secondo quanto previsto dal Ministero della Salute il 21/06/2007, con Determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) del 29 marzo 2007.

Articolo 5

Nessun costo a nessun titolo deve considerarsi a carico dell'Ente per le attività di tirocinio che, non si può configurare in alcun modo come attività di lavoro.

Nessun costo, d'altra parte deve considerarsi a carico della Scuola verso l'Ente ospitante i tirocini.

Articolo 6

La Scuola garantisce una adeguata copertura assicurativa per infortuni e Responsabilità Civile per ciascun tirocinante durante tutte le attività di tirocinio, allegando copia della polizza relativa alla presente convenzione.

Si precisa che nessun rapporto esiste tra l'Ente e l'Assicurazione e che l'eventuale denuncia di danno è inoltrata direttamente dalla Scuola.

Articolo 7

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", La Scuola COIRAG ETS si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare a garantire la "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

Gli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

Articolo 8

Al termine del tirocinio il tutor si impegna a compilare l'apposito "Libretto tirocini" consegnato dalla Scuola agli allievi, redigendo il giudizio finale secondo le indicazioni ivi contenute. L'Ente si impegna a rilasciare regolare attestato nominativo di frequenza e la certificazione dell'avvenuto tirocinio.

Articolo 9

Per le modalità di accesso e svolgimento del tirocinio e per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Regolamento vigente dell'Ente ospitante;

Articolo 10

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata ...di 4 anni..... e si rinnova su espresso accordo tra le parti.

Per le strutture private, sia con accredito al SSN che convenzionate con ente pubblico, che presentano richiesta di idoneità, si informa che la data di scadenza dell'accredito/convenzione è di riferimento per determinare la scadenza ultima per lo svolgimento del tirocinio e quindi della convenzione stessa.

Si chiede pertanto di specificare la data di scadenza dell'accredito al SSN/convenzione con ente pubblico di seguito.....//..... che sarà la data del termine della convenzione in essere.

Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

Resta inteso e stabilito che l'Ente si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, e la disdetta non potrà avere effetto sulle attività di tirocinio in corso.

Articolo 11

In caso di variazione della vigente normativa inerente i tirocini tecnico/pratici per gli allievi delle scuole di psicoterapia, la presente convenzione verrà opportunamente modificata e/o adeguata alle stesse.

Articolo 12

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, di legge o statistiche. Titolari del trattamento di dati sono le parti come sopra individuate

Trattamento dei dati

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza del soggetto ospitante, ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività di insegnamento teorico pratico, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi, (quali ad esempio il servizio mensa, rilascio badge per accedere alla struttura che eroga il tirocinio, ecc.), il soggetto ospitante è Titolare autonomo dei dati personali trattati.

Il soggetto ospitante è altresì Titolare dei dati personali, anche di natura particolare che, in ossequio al principio di necessità e proporzionalità, siano eventualmente trattati dallo studente per l'esecuzione di attività richieste nell'ambito delle attività di tirocinio/stage o attività professionale prestata. In tale qualità il soggetto ospitante si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Le Parti si impegnano infine a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte.

CITTA', li.....
Letto, Confermato, Sottoscritto

Il Direttore Generale
ULSS7 "PEDEMONTANA
(Dott. Giovanni Carretta)

.....

(Timbro e firma)

Presidente COIRAG ETS
(Dott.ssa Silvana Koen)

.....

(Timbro e firma)